

Art. 40 **Indennità**

Indennità rischio cassa /maneggio danaro

1. Ai cassieri ed ai commessi di cassa a contatto col pubblico che abbiano continuativamente maneggio o responsabilità di denaro con responsabilità diretta in caso di errore finanziario, è corrisposta mensilmente una indennità pari al 5,50% della retribuzione mensile. I predetti lavoratori devono versare cauzione o analoga garanzia finanziaria e gli interessi derivanti dalla cauzione restano a loro beneficio. Detta indennità spetta anche ai lavoratori chiamati a sostituire temporaneamente il personale in argomento nella misura dello 0,50% del valore della retribuzione mensile per ogni giorno di effettiva sostituzione nel mese, fino ad un compenso massimo corrispondente al 5,50% della retribuzione stessa.
2. Al lavoratore che, pur svolgendo in prevalenza altre mansioni, abbia frequente maneggio o responsabilità di denaro, è corrisposta una adeguata indennità da concordarsi con il lavoratore stesso, eventualmente assistito dalle rsu.

Indennità per l'utilizzo del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore

3. Ai lavoratori ai quali le Aziende richiedano per lo svolgimento delle proprie mansioni il possesso del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore di 1° grado, viene corrisposta, per ogni giornata di presenza in servizio, un'indennità nella misura del 3% del minimo tabellare giornaliero della categoria di appartenenza. Restano salve le misure delle percentuali in atto per detta indennità nei confronti dei lavoratori in forza alla data di stipula del presente CCNL⁽²⁶⁾.

Indennità lavori sotto tensione

4. In quanto in possesso di abilitazione AT 1 o AT 2 per lo svolgimento di lavori sotto tensione sulla rete AT, in conformità al decreto ministeriale 9 giugno 1980, oppure di abilitazione MT1 e MT2 per lo svolgimento di lavori sotto tensione sulla rete MT, in conformità al decreto ministeriale 13 luglio 1990, n. 442, è riconosciuta agli interessati un'indennità pari al 25% del valore giornaliero del minimo tabellare della categoria di inquadramento del lavoratore per ogni giornata di presenza in servizio. Le abilitazioni di cui sopra, in conformità ai decreti sopracitati, possono, inoltre, essere rilasciate con riferimento ad un ambito di competenze più limitato, in tal caso è corrisposta agli interessati un'indennità pari al 6,5% del valore giornaliero del minimo tabellare della categoria di inquadramento del lavoratore per ogni giornata di presenza in servizio.

⁽²⁶⁾ Vedi allegato 40a

Le indennità di cui sopra sono cumulabili, qualora ne ricorrano i presupposti, con l'indennità lavori gravosi di cui al presente articolo.

Indennità per l'utilizzo di certificati di qualificazione per l'esecuzione di saldature

5. Ai lavoratori delle Aziende cui è richiesta l'acquisizione ed il mantenimento della validità di certificati di qualificazione per determinati procedimenti di saldatura, rientranti nelle norme UNI di cui al Decreto Ministeriale 21 novembre 1972, è riconosciuta una indennità giornaliera di £ 1.500 (€0,77) per ogni giornata di presenza in servizio, purché siano in possesso dei requisiti richiesti.

Indennità "Capo-formazione"

6. Ai lavoratori di categoria B2 superiore (o di B2 in assenza di altro lavoratore di B2 superiore) che svolgano, ove necessario, funzione di guida di altro personale ad essi affidato, per ogni giornata in cui il singolo interessato svolga effettivamente funzioni di preposto alla guida di formazioni nell'ambito dei nuclei/squadre di Distribuzione è corrisposta una indennità giornaliera di £. 3.000 (€ 1.55). Detta indennità, sempre nell'ambito della Distribuzione, spetta altresì ai dipendenti di categoria B2 superiore (o di B2 in assenza di altro lavoratore di B2 superiore) preposti alla guida di formazioni di: montatori cabine, giuntisti, pronto intervento, anche quando tali formazioni non siano inserite nei nuclei, nonché di formazioni addette alla manutenzione di impianti primari.

Indennità lavori gravosi

7. Restano confermate le discipline aziendali vigenti derivanti da precedente contrattazione collettiva nazionale in materia di indennità per lavori gravosi⁽²⁷⁾.
Entro la vigenza del presente contratto, le Parti verificheranno il permanere dei presupposti che hanno dato luogo all'istituzione dell'indennità stessa.

Indennità di bilinguismo

8. In materia di bilinguismo restano confermate, ove esistenti, le normative concordate per l'ambito territoriale della provincia di Bolzano.

Indennità di guida

9. Le Parti prendono l'impegno a rivedere l'istituto in occasione della definizione del nuovo sistema classificatorio del personale, continuandosi, nelle more, ad applicare le precedenti normative in atto⁽²⁸⁾.

⁽²⁷⁾ Vedi allegato 40a, 40b, 40c

⁽²⁸⁾ Vedi allegato 40a, 40b, 40c

NORME TRANSITORIE

Le indennità corrisposte alla data di stipula del presente CCNL e non disciplinate dallo stesso CCNL (*alta montagna, bicicletta, zona malarica, videoterminali (solo per lavoratori contratto Federlettrica), testimoni, abilitazione alla conduzione di generatori di vapore di 2° grado, centralinisti telefonici non vedenti*)⁽¹⁾ sono soppresse con decorrenza dalla data di stipula del presente contratto.

Ai lavoratori interessati è conservato l'importo in cifra, percepito per ogni singola indennità di cui sopra, determinato:

- per le corresponsioni mensili, sulla base dell'importo delle medie degli ultimi 12 mesi;
- per le corresponsioni giornaliere, sulla base dell'importo risultante dalla media delle corresponsioni avvenute negli ultimi due anni.

Detto importo è utile ai fini del trattamento di fine rapporto (se riferito ad istituti indennitari già ricompresi nella retribuzione utile agli effetti del TFR) .

Tale "ad personam" viene comunque automaticamente a cessare al momento dell'assegnazione di mansioni o del mutamento della situazione lavorativa che comporti il venire meno dei presupposti che avevano dato titolo al riconoscimento dell'indennità medesima.

Restano, comunque, salve le modalità di corresponsione "ad personam" delle ex indennità che sono state soppresse anteriormente alla data di stipula del presente contratto^(28.1).

⁽¹⁾ Viene confermata ai centralinisti non vedenti (sia di Aziende Enel, ex Enel e Federlettrica), già percettori dell'indennità prevista dall'art. 9 della legge 29.3.85 n° 113, la corresponsione di un'indennità aggiuntiva di €1.55 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio (ex art. 31, comma 38 c.c.n.l. Enel 21.2.89 – ex art. 38, comma 28 c.c.n.l. Federlettrica 9.7.96).

L'ENEL assicura che provvederà all'avvicendamento, con gradualità compatibile con le esigenze di servizio, dei lavoratori addetti da almeno 14 anni e centralini telefonici per i quali le norme tecniche prevedono l'impiego di uno o più posti operatore.

Al fine di consentire il più proficuo utilizzo dei predetti lavoratori, l'avvicendamento sarà preceduto da azioni formative mirate.

^(28.1) Vedi allegato 40d.

Ex. Art. 31 Indennità varie

(C.c.n.l. ENEL 21/2/89)

(Rimborso spese guida mezzo proprio)

4. Analogo rimborso - da concordarsi tra le predette Direzioni compartimentali ed Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici - è dovuto al lavoratore al quale l'Ente richiede di usare il proprio mezzo motorizzato per servizio.

(Indennità guida)

5. Nei particolari casi in cui i lavoratori non autisti siano anche tenuti, nell'espletamento del proprio lavoro, a guidare automezzi o motomezzi di proprietà dell'Ente (intendendosi per tali anche quelli noleggiati dall'Ente medesimo) per la cui conduzione è richiesto il possesso di patente ai sensi del T.U. delle norme sulla circolazione stradale, è dovuta un'indennità da concordarsi tra le Direzioni compartimentali e le competenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.

Indennità per il possesso di certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore

Ai lavoratori, che ricoprono una delle seguenti qualifiche:

- Capo sezione esercizio
- Tecnico specialista esperto di esercizio
- Capo turno
- Capo unità
- Operatore di unità

ed ai quali l'ENEL richiede l'acquisizione e/o il mantenimento del certificato di abilitazione di 1° grado alla conduzione di generatori di vapore, viene corrisposta, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, un'indennità nella misura del 6% del minimo di stipendio o paga giornaliero della categoria di appartenenza.

Indennità lavori gravosi - Ai lavoratori operanti in condizioni di gravosità e disagio durante le lavorazioni di seguito indicate è dovuta un'indennità giornaliera pari a L. 4.000 (€ 2,07):

- caricamento, scarica, messa a parco, ripresa da parco, rifornimento e alimentazione caldaia in impianti a carbone e lignite;
- estrazione della lignite nelle miniere a cielo aperto;
- estrazione e scarico dello sterile nelle miniere a cielo aperto;
- evacuazione e smaltimento ceneri;
- operazioni di manutenzione sulle parti di impianto relative a:
 - * caricamento, scarica, messa a parco, ripresa da parco, rifornimento ed alimentazione caldaia in impianti a carbone e lignite;
 - * estrazione della lignite ed estrazione e scarico dello sterile nelle miniere a cielo aperto;
 - * evacuazione e smaltimento ceneri.
- lavori interni alla caldaia ed ai cassonetti bruciatori;
- lavori interni ai riscaldatori ed al degasatore del ciclo condensato alimento, con esclusione dei piccoli riscaldatori;
- lavori interni al condensatore della turbina principale e della turbopompa, nonché ai canali ed alle condotte del sistema acqua condensatrice, nonché ai gruppi di ventilazione di condensatori ad aria;
- lavori interni ai condotti fumi, compresi i macchinari inseriti nei condotti, i riscaldatori aria, gli elettrofiltri, esclusi i lavori interni ai condotti aria;
- lavori esterni ai condotti fumi ad impianto funzionante; lavori sui mulini, relativi alimentatori, ventilatori od esaustori, e relativi condotti polverino, purché effettuati in sito, con esclusione dei lavori effettuati in officina;
- manutenzione, sui piani di caldaia con impianto funzionante, di soffiatori, bruciatori e rilevatori di fiamma;

- lavori interni ai serbatoi olio combustibile;
- lavori di controllo magnetoinduttivo delle funi metalliche portanti delle funivie;
- lavori con utilizzazione di sonde perforatrici;
- lavori che comportino permanenza su sostegni aventi caratteristiche dimensionali pari a quelle esistenti negli elettrodotti a tensione superiore a 60 kV;
- manutenzione sui vapordotti;
- lavori di saldatura e molatura di parti rilevanti di macchinario;
- lavori di rimozione e di riallocazione di parti rilevanti di macchinario in centrali in caverna;
- movimentazione combustibile nucleare nel reattore e/o nella piscina;
- lavori all'interno dei manufatti delle dighe e all'interno di gallerie di derivazione, ivi comprese quelle di scarico di impianti idroelettrici;
- tagli e deramificazioni di alberi in prossimità di linee AT e MT;
- attività lavorative svolte presso i cantieri dai dipendenti della funzione Costruzione, addetti ai cantieri (accordo sindacale 12.6.97).

L'indennità in argomento potrà essere corrisposta anche ai lavoratori che risultino effettuare lavorazioni assimilabili ad una di quelle specificate al precedente comma e che presentino pari condizioni di gravosità e disagio rispetto a queste ultime. Tali assimilazioni dovranno essere individuate mediante accordi tra le competenti Direzioni dell'ENEL e le corrispondenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.

DICHIARAZIONI A VERBALE

4. Esalazioni venefiche - Le Parti si richiamano, in materia, alle vigenti disposizioni di legge.
5. Evacuazione scorie incandescenti nelle centrali termiche - L'Ente terrà conto, assegnando un compenso, della particolare faticosità del lavoro svolto dagli addetti alla evacuazione delle scorie incandescenti nelle centrali termiche nelle quali, per deficienze tecniche o arretratezza di impianti, tale evacuazione debba essere effettuata del tutto manualmente.
7. Indennità lavori gravosi - Si precisa che l'indennità in parola viene riconosciuta ai dipendenti che svolgono effettivamente le lavorazioni di cui al 20° comma del presente articolo. Relativamente ai "lavori che comportino permanenza su sostegni aventi caratteristiche dimensionali pari a quelle esistenti negli elettrodotti a tensione superiore a 60Kv", tale condizione si realizza per i lavoratori che nell'arco della giornata operino sui sostegni per l'esecuzione di lavori complessi, quali: alzamento o demolizione di isolatori, restando pertanto escluse le permanenze sui sostegni dovute ad altre attività, quali: ispezioni e verifiche.
Peraltro l'indennità in parola viene corrisposta qualora, nell'arco della medesima giornata lavorativa, vengano effettuate almeno quattro verifiche "montante" su sostegni di elettrodotti a tensione pari o superiore a 130 kV.
8. Determinazione delle misure delle indennità - Le Parti si danno reciprocamente atto che nulla si è inteso innovare in merito alle procedure sinora seguite per la stipula degli accordi relativi alla determinazione delle misure delle indennità di cui al presente articolo.
9. Bilinguismo - In relazione a norme di legge che dovessero prevedere l'applicabilità di quanto previsto in materia di bilinguismo anche da parte dell'ENEL le Parti si incontreranno nelle competenti sedi territoriali per pervenire alla istituzione di una adeguata indennità a soluzione della materia.

Allegato 40b (A)

Ex. Art. 21 – Indennità varie – Premi – Rimborsi spese – Sussidi Sanitari (C.c.n.l. Assoelettrica – 12.6.96)

1. INDENNITA PER LAVORI IN GALLERIA O CAVERNA

Ai lavoratori che, all'interno delle gallerie o caverne, siano addetti ad attività civili, elettriche e/o meccaniche di costruzione e di manutenzione ordinaria e straordinaria è dovuta un'indennità di Lire 4.000 (€ 2,07) giornaliera proporzionata alle ore effettivamente prestate. Nel caso di prestazioni pari o superiori a 5 ore tale indennità sarà comunque erogata per intero.

4. INDENNITA' GUIDA

Nei particolari casi in cui i lavoratori non autisti siano anche tenuti, nell'espletamento del proprio lavoro, a guidare automezzi di proprietà aziendale per la cui conduzione è richiesto il possesso di patente, è dovuta una indennità da concordarsi tra la Direzione della Società e le competenti Rappresentanze Sindacali dei lavoratori.

Allegato 40c (F)

Ex. Art. 38 - Indennità Varie

(C.c.n.l. Federelettrica 9.7.96)

Mezzo proprio

4. *Analogo rimborso - da contrattarsi sempre a livello regionale¹ tra la Federelettrica e le OO.SS. stipulanti il presente CCNL - è dovuto al lavoratore al quale l'Azienda richiede di usare il proprio mezzo motorizzato per servizio.*

Indennità guida

5. *Nei particolari casi in cui lavoratori (impiegati ed operai) non autisti siano anche tenuti, nell'espletamento del proprio lavoro, a guidare automezzi o motomezzi di proprietà dell'Azienda (intendendosi per tali anche quelli noleggiati dall'Azienda medesima) per la cui conduzione è richiesto il possesso di patente ai sensi del T. U. delle norme sulla circolazione stradale, è dovuta un'indennità da contrattarsi a livello regionale² tra la Federelettrica e le OO.SS. stipulanti il presente CCNL.*

Indennità per lavori in galleria o in caverna

19. *Ai lavoratori che, all'interno delle gallerie o caverne, siano addetti ad attività civili, elettriche e/o meccaniche di costruzione è dovuta un'indennità di L. 4.000 (€ 2,07) per ogni giornata di effettiva presenza all'interno delle gallerie o caverne. La stessa indennità è dovuta ai lavoratori che siano addetti ad attività di manutenzione civile, elettrica e/o meccanica all'interno delle gallerie, escluse quelle di accesso alle caverne.*
20. *Ai lavoratori che svolgono dette attività di manutenzione all'interno delle caverne e relative gallerie di accesso è dovuta un'indennità di L. 2.000 (€ 1,03) per ogni giornata di effettiva presenza all'interno delle stesse.*

Indennità lavori gravosi

24. *Ai lavoratori operanti in condizioni di gravosità e disagio durante le lavorazioni di seguito indicate è dovuta un'indennità di L. 4.000 (€ 2,07) per ogni giornata di svolgimento delle seguenti mansioni:*
- *caricamento, scarica, messa a parco, ripresa da parco, rifornimento e alimentazione caldaia in impianti a carbone;*
 - *manutenzione degli impianti riguardanti le operazioni al comma precedente;*
 - *evacuazione e smaltimento ceneri;*
 - *manutenzione impianti evacuazione e smaltimento ceneri;*
 - *lavori interni ai riscaldatori e al degasatore del ciclo condensato alimento, con esclusione dei piccoli riscaldatori;*
 - *lavori interni ai condensatori della turbina principale e della turbo-pompa, nonché ai canali ed alle condotte del sistema acqua condensatorio, nonché ai gruppi di ventilazione di condensatori ad aria;*

¹ Provinciale per le Aziende del Trentino Alto Adige

² Provinciale per le Aziende del Trentino Alto Adige

- lavori interni ai condotti fumi, compresi i macchinari inseriti nei condotti, i riscaldatori aria, gli elettrofiltri esclusi i lavori interni ai condotti aria;
 - lavori esterni ai condotti fumi ad impianto funzionante;
 - lavori sui mulini, relativi alimentatori od esaustori e relativi condotti polverino, purché effettuati in sito, con esclusione dei lavori effettuati in officina;
 - manutenzione, sui piani di caldaia con impianto funzionante, di soffiatori, bruciatori e rilevatori di fiamma;
 - lavori interni ai serbatoi olio combustibile;
 - lavori di metallizzazione a sabbiatura;
 - lavori che comportino permanenza su sostegni aventi caratteristiche dimensionali pari a quelle esistenti negli elettrodotti a tensione pari o superiore a 60 KV;
 - manutenzione sui vapordotti;
 - lavori di saldatura e molatura di parti rilevanti di macchinario;
 - lavori nei cunicoli di servizio;
 - lavori di rimozione e di riallocazione di parti rilevanti di macchinario in centrali in caverna;
 - lavori all'interno dei manufatti delle dighe e all'interno di gallerie di derivazione, ivi comprese quelle di scarico di impianti idroelettrici;
 - tagli e deramificazioni di alberi in prossimità di linea AT e MT.
25. Dette indennità noli sono cumulabili e assorbono fino a concorrenza eventuali indennità erogate allo stesso titolo in sede aziendale.
26. L'indennità in oggetto potrà essere corrisposta anche ai lavoratori che risultino effettuare lavorazioni assimilabili ad una di quelle specificate al comma 24 che presentino pari condizioni di gravosità e disagio rispetto a queste ultime. Tali assimilazioni dovranno essere individuate mediante contrattazione tra le Parti in sede aziendale.

Commi 27 ÷ 29 ... omissis ...

30. **Indennità per il possesso del certificato d abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.** - Ai lavoratori ai quali le Aziende richiedano il possesso del certificato di abilitazione di 1° grado alla conduzione di generatori a vapore, viene corrisposta, per ogni giornata di effettivo svolgimento della mansione, una indennità nella misura del 6% (2% per i possessori della patente di 2° grado) del minimo gabellare giornaliero della categoria di appartenenza.

DI CHIARAZIONI A VERBALE

- I) **Indennità rischio. Adeguamento cauzioni in atto.** - È in facoltà dell'Azienda chiedere un equo adeguamento della cauzione in atto, da definirsi con l'interessato, eventualmente con l'assistenza delle competenti Organizzazioni sindacali locali stipulanti il presente CCNL.
- II) **Esalazioni venefiche** - Le Parti si richiamano, in materia, alle vigenti disposizioni di legge.
- III) **Evacuazione scorie incandescenti nelle centrali termiche** - L'Azienda terrà conto, assegnando un compenso, della particolare faticosità del lavoro svolto dagli addetti alla evacuazione delle scorie incandescenti nelle centrali termiche nelle quali, per deficienze tecniche o arretratezza di impianti, tale evacuazione debba essere effettuata del tutto manualmente.
- IV) **Indennità lavori gravosi** - Si precisa che l'indennità in parola viene riconosciuta ai dipendenti che svolgono effettivamente le lavorazioni indicate nell'apposito paragrafo del presente articolo. Relativamente ai "lavori che comportino permanenza su sostegni degli elettrodotti a tensione pari o superiore a 60 KW, tale condizione si realizza per i lavoratori che nell'arco della giornata

operino sui sostegni per l'esecuzione di lavori complessivi, quali alzamento o demolizione dei tralicci, tesatura e riparazione dei conduttori e delle funi di guardia, sostituzione di isolatori, restando pertanto escluse le permanenze sui sostegni dovute ad altre attività, quali ispezioni e verifiche.

Allegato 40d (E)

Verbale di Accordo del 30.9.96 tra ENEL e FNLE – FLAEI – UILSP sulla razionalizzazione di alcuni trattamenti indennitari

In relazione agli impegni assunti in sede di stipulazione del C.c.l. 26 luglio 1991 con il "Protocollo sulla rivisitazione della parte normativa", le Parti hanno approfonditamente esaminato, in ripetuti incontri, i risultati dei lavori svolti dall'apposita Commissione Nazionale Azienda-Sindacati, istituita ai sensi del citato "Protocollo", e sono pervenute all'accordo sulle seguenti soluzioni, al fine di perseguire la razionalizzazione di taluni significativi trattamenti indennitari nonché l'adeguamento di alcune normative alle mutate condizioni dell'espletamento della prestazione nelle diverse realtà operative dell'Azienda.

- **Superamento delle seguenti indennità** a seguito del venir meno, nel tempo, delle condizioni che ne giustificarono l'istituzione:
 - ✓ indennità zona malarica (art.31 comma 16);
 - ✓ indennità alta montagna e disagiata residenza (art.31 commi 1 e 2);
 - ✓ indennità macchine dei centri di teleinformatica (art.31 commi 26 - 29);
 - ✓ indennità macchine agli addetti a stazioni di lavoro per l'informatica (art.31 commi 30e31);
 - ✓ indennità macchine agli addetti a sistemi di videoscrittura (art.31 commi 32 e 33).

Tali istituti sono aboliti a decorrere dal 1.12.1994. Ai singoli lavoratori interessati sarà conservato ad personam l'importo in cifra percepito a tali titoli, da determinarsi: per le corresponsioni mensili, sulla base dell'ultimo importo spettante; per quelle giornaliere, sulla base della media delle corresponsioni avvenute negli ultimi due anni.

Tale importo ad personam - non assorbibile in caso di passaggio di categoria - resta soggetto alla disciplina di cui al 2° comma della norma transitoria annessa all'art. 31 C.c.l. 26.7.1991.

Per le sopra indicate diverse tipologie di indennità "macchine" l'ENEL nel rispetto delle procedure contrattuali previste procederà prioritariamente alla sistemazione di quelle posizioni tuttora sospese che, alla luce dell'attuale normativa, risultino aver titolo alle indennità stesse.

Per tutte le suddette indennità, l'importo in cifra, come sopra determinato, sarà incrementato del 10% e così conservato ad personam.

- **L'indennità di guida** di cui al 5° comma dell'art.31 del C.c.l. dovrà essere determinata in importi in cifra da erogare per ogni giornata di effettiva guida. Gli accordi locali attualmente non rispondenti a tale principio saranno adeguati, alle naturali scadenze. Gli importi giornalieri potranno essere modulati in relazione a fattori di disagio considerati dalle Parti meritevoli di essere valorizzati (a titolo di esempio: tipo di mezzo, percorrenze, viabilità).

Ai lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo titolari di una indennità di guida fissa mensile, verrà riconosciuto, fintanto che ne permarranno i presupposti, il maggior importo tra quello risultante dal nuovo trattamento calcolato su base giornaliera e quello mensile fruito alla suddetta data.

- **L'indennità per lavori in galleria o caverna** (art.31 commi 18 e 19), con decorrenza 1.12.1994, confluirà nella indennità per lavori gravosi di cui al comma 20 dello stesso articolo.
- **Reperibilità.** A decorrere dal 1.12.1994 la reperibilità sarà richiesta per singole giornate e la relativa indennità sarà corrisposta per ogni singola giornata di effettivo servizio di reperibilità, nelle misure percentuali di seguito indicate, calcolate sul minimo e relativa indennità di contingenza della categoria Bs per i lavoratori di gruppo C e B e della categoria As per quelli di gruppo A e Quadri:

	orario settimanale ⁽¹⁾	orario settimanale ^v	reperibilità speciale
--	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------

^v L'indennità mensile intera, pari al 12,93% per orario settimanale in 5 giorni ed al 19,01% per orario settimanale in 6 giorni, continua ad essere applicata per casi eccezionali e residuali.

	in 5 gg.	in 6 gg.	(a) (b)	
Giornaliera	0,89%	1,21 %	1,13%	1,51
Sesto giorno	2,14%	-	3,21 %	4,28%
Festivo	3,57%	3,57%	5,35%	7,14%

- a) se il guardiadi ghe fruisce, presso la diga, di alloggio idoneo alla convivenza del nucleo familiare, con mantenimento della sede di lavoro presso la diga.
- b) se il dipendente con sede di lavoro diversa dalla diga, non fruendo di alloggio idoneo alla convivenza del nucleo familiare, si ricovera presso locali attrezzati annessi alla diga.

- **Cantieristi.** L'argomento sarà approfondito a valle del confronto sulla microstruttura della Direzione delle Costruzioni.
- **Art.14, comma 14bis.** Il trattamento previsto dal comma 14bis dell'art. 14 dei C.c.l. 26 luglio 1991 è riconosciuto anche ai lavoratori trasferiti per ragioni di servizio nell'arco temporale di seguito indicato: 1.1.1991 (1.12.1990, per i trasferiti in esito ai nuovi assetti organizzativi delle aree della Distribuzione e della Produzione) - 25 luglio 1991.

Detto trattamento va conguagliato con eventuali rimborsi che fossero già stati erogati a titolo di trasferta nei confronti di singoli interessati dopo l'avvenuto trasferimento, per spese dagli stessi sostenute nella località di trasferimento.

- **Turnisti.** La normativa turnisti dovrà essere adeguata in modo da far corrispondere lo specifico trattamento economico all'effettiva prestazione ordinaria in turno.

Tale adeguamento si intende realizzare mediante la istituzione di indennità su base oraria, compensative di tutti i disagi e gli obblighi connessi con la condizione di turnista (ivi incluso quello di reperibilità).

Sulla base dei suddetti principi, l'Azienda ha predisposto e consegnato a mezzo lettera in pari data una proposta articolata, impegnandosi a sviluppare con le Organizzazioni sindacali le necessarie verifiche tecniche di comparazione tra il trattamento in atto e quello ipotizzato.

Per l'adeguamento della normativa turnisti di cui alla suddetta proposta lo stanziamento è di 15 miliardi.

Letto, confermato e sottoscritto.